DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

364 / 2020 del 23/11/2020

***Oggetto*: ACCORDO AREU E FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA IN TEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE INERENTE LA RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE DI BASE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE (PSSD/FMSI) PROGETTUALE - PROVVEDIMENTI**

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA – VIA A. CAMPANINI 6 - 20124 MILANO
TEL. 02.671291 – TELEFAX 02.67129002 – COD.FISC. E P. IVA 03128170135
PROTOCOLLO@PEC.AREU.LOMBARDIA.IT WWW.AREU.LOMBARDIA.IT

Copia informatica per consultazione

OGGETTO: ACCORDO AREU E FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA IN TEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE INERENTE LA RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE DI BASE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE (PSSD/FMSI) PROGETTUALE - PROVVEDIMENTI

vista la seguente proposta di deliberazione n. 505/2020, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), con sede legale in Roma Viale Tiziano n. 70, ha manifestato, nell'anno 2013, ad AREU la necessità di effettuare un percorso di aggiornamento dei propri medici formatori nell'ambito della Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) e per l'utilizzo del Defibrillatore semiAutomatico Esterno (DAE), ad integrazione del proprio protocollo Pronto Soccorso Sportivo con Defibrillatore (PSSD), approvato dal Coni e conforme con quello di AREU;

CONSIDERATO che l'AREU e FMSI hanno determinato di collaborare per organizzare eventi informativi di sensibilizzazione e di formazione rivolti al mondo sportivo;

ATTESO che con provvedimenti deliberativi n. 78/2013, n. 99/2015, n. 307/2015 e n. 50/2018, AREU ha nel tempo approvato l'accordo con la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), l'ultimo sino al 31.12.2019 per:

- formare dei medici afferenti alla FMSI, costantemente impegnati nel mondo sportivo regionale e nazionale, sia per poter divulgare nell'ambito di futuri eventi didattici/divulgativi i principi e i valori che stanno alla base della propria mission aziendale;
- riconoscere ai sensi della delibera della Giunta regionale di Regione Lombardia n. IX/4717/2013, previo svolgimento di idonea istruttoria da parte della propria Commissione aziendale, la FMSI quale centro di formazione atto a preparare e addestrare i soccorritori c.d. non-istituzionali ("laici") in tutte le attività d'uso di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillatori semiautomatici e di successive evoluzioni tecnologiche;
- permettere alla FMSI di avvalersi di AREU al fine di effettuare l'aggiornamento dei propri medici formatori in ambito RCP e per l'utilizzo del DAE, per integrarsi nel proprio protocollo PSSD (Pronto Soccorso Sportivo con Defibrillatore), approvato dal Coni e conforme con quello AREU;

PRESO ATTO che AREU con proprio provvedimento deliberativo n. 2015/253 ha riconosciuto la FMSI in Regione Lombardia quale centro di formazione per la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e defibrillazione (DAE) per operatore Laico;

VISTA:

- la nota prot. AREU 2020/5920 del 03.06.2020 con la quale, a seguito di richieste informali da parte di AREU, FMSI ha manifestato il proprio interesse al rinnovo della convenzione in oggetto, subordinando la conferma della possibilità di procedere al rinnovo all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio Federale di FMSI;
- la nota prot. AREU 2020/11010 del 09.10.2020 con la quale FMSI ha confermato la possibilità di procedere al perfezionamento del rapporto convenzionale in oggetto e ha proposto alcune modifiche al testo convenzionale, nonché la nota prot. AREU

2020/11327 del 19.10.2020 con la quale è stata chiesta una rimodulazione delle modalità organizzative dei corsi a fronte del perdurare del regime di emergenza epidemiologica da diffusione del virus COVID-19;

- la nota prot. AREU 2020/11712 del 27.10.2020 con la quale FMSI ha trasmesso la convenzione sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante;

DATO ATTO che:

- con la sottoscrizione della predetta convenzione AREU si impegna a offrire le seguenti tipologie di corsi:

  1) corso "RETRAINING ISTRUTTORI PSSD-FMSI", n. 8 edizioni (4 Roma e 4 Milano) nel 2021 e n. 2 edizioni (1 Roma e 1 Milano) nel 2022, di 4 ore ciascuna, massimo 20 partecipanti, costo € 2.100+IVA ciascuna, a prescindere dal numero di partecipanti;

  2) corso "ISTRUTTORI PSSD", n. 4 edizioni (2 Roma e 2 Milano) nel 2021 e n. 2 edizioni (1 Roma e 1 Milano) nel 2022, di 6 ore ciascuna, rapporto docente/discenti 1:4, costo € 2.800+IVA;

     In caso di superamento della situazione di emergenza sanitaria da diffusione del virus COVID-19, le Parti concordano la modifica del rapporto docente/discenti 1:6 e del costo del corso, prevendendo l'ammontare dello stesso in € 2.400+IVA;

- nel caso in cui gli eventi formativi vengano organizzati presso sedi diverse da quella di AREU, FMSI si impegna a rimborsare, oltre a quanto sopra indicato, anche tutte le spese sostenute a titolo di vitto, alloggio e viaggio da parte del personale docente individuato da AREU;

- la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e sino al 31.12.2022, con esclusione del tacito rinnovo. Qualora, alla scadenza del termine convenuto le Parti ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza;

DATO ATTO che i ricavi per lo svolgimento dell'attività formativa come sopra descritta sono quantificabili in:

- corso "RETRAINING ISTRUTTORI PSSD-FMSI", n. 8 edizioni (4 Roma e 4 Milano) nel 2021 e n. 2 edizioni (1 Roma e 1 Milano) nel 2022, di 4 ore ciascuna, massimo 20 partecipanti, costo € 2.100+ IVA ciascuna, a prescindere dal numero di partecipanti.

  I ricavi derivanti dallo svolgimento del predetto corso sono quantificabili in € 16.800 + IVA da contabilizzare nel bilancio dell'anno 2021 e € 4.200 + IVA, da contabilizzare nell'anno 2022;

- corso "ISTRUTTORI PSSD", n. 4 edizioni (2 Roma e 2 Milano) nel 2021 e n. 2 edizioni (1 Roma e 1 Milano) nel 2022, di 6 ore ciascuna, rapporto docente/discenti 1:4, costo € 2.800 + IVA.

  In caso di miglioramento dell'emergenza sanitaria in corso, le Parti concordano la modifica del rapporto docente/discenti 1:6 e del costo del corso, fissandolo in € 2.400 + IVA.

  In relazione al predetto corso, i ricavi derivanti dallo svolgimento dello stesso possono quantificarsi in misura massima stimata (€ 2.800 + IVA/edizione in assenza di disposizioni normative di modifica del rapporto docente/discente e

conseguente riduzione del costo del corso per FMSI ad € 2.400 + IVA/edizione) in € 11.200 + IVA da contabilizzare nel bilanci dell'anno 2020 e € 5.600+ IVA da contabilizzare nel bilancio dell'anno 2021;

DATO ULTRIORMENTE ATTO che, per l'intero periodo di durata della convenzione in oggetto, i ricavi sono quantificabili in € 37.800 + IVA, suddivisi in € 28.000 + IVA da contabilizzarsi nel bilancio di esercizio dell'anno 2021 e € 9.800 + IVA da contabilizzarsi nel bilancio di esercizio dell'anno 2022;

RITENUTO opportuno per AREU procedere al rinnovo dell'accordo di cui all'oggetto al fine di poter garantire una continuità nell'attività di informazione e formazione dei medici afferenti alla FMSI inerente alla rianimazione cardio-polmonare di base e defibrillazione precoce (PSSD/FMSI);

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo dell'accordo, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra AREU e Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), con sede legale in Roma, Viale Tiziano n. 70;
2. di stabilire che il predetto accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione e sino al 31.12.2022, con esclusione del tacito rinnovo, ma con possibilità per le Parti, qualora, alla scadenza del termine convenuto, ritenessero utile procedere ad una proroga della convenzione, di procedere tramite scambio di idonea corrispondenza;
3. di dare atto che per l'organizzazione dei predetti eventi formativi di aggiornamento/riallineamento, art. 1 lettera c., FMSI riconosce ad AREU un importo economico complessivo per ogni sessione formativa, a prescindere dall'effettivo numero dei discenti partecipanti al singolo corso, pari a:

   a) corso "RETRAINING ISTRUTTORI PSSD-FMSI", n. 8 edizioni (4 Roma e 4 Milano) nel 2021 e n. 2 edizioni (1 Roma e 1 Milano) nel 2022, di 4 ore ciascuna, massimo 20 partecipanti, costo € 2.100 + IVA ciascuna, a prescindere dal numero di partecipanti;

      i ricavi derivanti dallo svolgimento del predetto corso sono quantificabili in € 16.800 + IVA da contabilizzare nel bilancio dell'anno 2021 e € 4.200 + IVA, da contabilizzare nell'anno 2022;

   b) corso "ISTRUTTORI PSSD", n. 4 edizioni (2 Roma e 2 Milano) nel 2021 e n. 2 edizioni (1 Roma e 1 Milano) nel 2022, di 6 ore ciascuna, rapporto docente/discenti 1:4, costo € 2.800 + IVA;

      in caso di miglioramento dell'emergenza sanitaria in corso, le Parti concordano la modifica del rapporto docente/discenti 1:6 e del costo del corso, fissandolo ad € 2.400 + IVA;

      in relazione al predetto corso, i ricavi derivanti dallo svolgimento dello stesso possono quantificarsi in misura massima stimata (€ 2.800 + IVA/edizione in assenza di disposizioni normative di modifica del rapporto docente/discente e

conseguente riduzione del costo del corso per FMSI ad € 2.400 + IVA/edizione) in € 11.200 + IVA da contabilizzare nel bilanci dell'anno 2021 e € 5.600+ IVA da contabilizzare nel bilancio dell'anno 2022;

c) di dare atto che, nel caso in cui gli eventi formativi vengano organizzati presso sedi diverse da quella di AREU, FMSI si impegna a rimborsare, oltre a quanto sopra indicato, anche tutte le spese sostenute a titolo di vitto, alloggio e viaggio da parte del personale docente individuato da AREU;

4. di prevedere che l'ammontare complessivo massimo dei proventi per l'anno 2021 è di € 28.000 + IVA e per l'anno 2022 di € 9.800 + IVA detti proventi saranno introitati dell'Azienda e contabilizzati nei rispettivi Bilanci d'esercizio aziendali al conto n. 30.10.31.20 (ricavi per formazione verso privati);
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento per gli aspetti formativi è il Dott. Stefano Sironi, Dirigente presso la S.S. Formazione AREU e, per gli aspetti amministrativi, la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente presso la S.C. Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

Imposta di bollo pari a € 64,00= Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFICIALE.0001467. 04-01-2017-U

ACCORDO IN TEMA DI FORMAZIONE INERENTE ALLA RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE DI BASE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE (PSSD/FMSI)

TRA

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Federazione Medico Sportiva Italiana (di seguito per brevità FMSI), con sede legale in Roma, Viale Tiziano, 70, C.F. 97015300581, in atto rappresentata dal Dott. Maurizio Casasco legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Presidente;

Congiuntamente definite Parti.

PREMESSO

- che la vigente normativa nazionale prevede:
  - Legge n. 120 del 03.04.2001, Art. 1: "È consentito l'uso del defibrillatore semi-automatico in sede extra-ospedaliera anche al personale non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare";
  - Accordo Stato-Regioni 27.02.2003, Art. 2, comma b1: "(…) L'operatore che somministra lo shock con il defibrillatore semiautomatico è responsabile, non della corretta indicazione di somministrazione dello shock che è determinato dall'apparecchio, ma dell'esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente";

Copia informatica per consultazione

- Legge n. 69 del 15.03.2004, Art. 1, comma 1 che sostituisce il precedente comma 1 della Legge 120 del 03.04.2001: "È consentito l'uso del defibrillatore semi-automatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare";
- Decreto Ministero della Salute del 18.03.2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, comma 46, della legge n. 191/2009";
- Decreto Legge n. 158 del 13.09.2012, convertito con L. n. 189 del 08.11.2012, Art. 7, comma 11: "Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita";

- Che, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 33 del 30.12.2009 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" come modificata dalla L.R. 11 agosto 2015 n.23 e dalla L.R. n. 22 del 10.12.2019 "Seconda legge di semplificazione 2019" la DGR 2701 del 23.12.2019 "Costituzione Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), sono attribuite ad AREU, tra le altre, le seguenti attività:
  - promuovere l'evoluzione del sistema di emergenza e urgenza sanitaria

Copia informatica per consultazione

sviluppando la rete dell'assistenza extraospedaliera e l'integrazione con i sistemi intraospedalieri, fornendo così un valore aggiunto all'organizzazione delle reti di patologia;

- contribuire alla definizione di protocolli di vigilanza e controllo delle prestazioni erogate nel sistema di emergenza e urgenza;
- programmare l'attività di formazione e aggiornamento del personale che opera nel soccorso sanitario di urgenza emergenza extraospedaliero;
- promuovere un'attività di comunicazione indirizzata ad operatori/utenti/media e collaborazione con gli Uffici scolastici provinciali per attività di formazione/divulgazione sui temi dell'emergenza urgenza;

- che Regione Lombardia riconosce all'AREU, nell'ambito della defibrillazione semi-automatica, un preciso ruolo e una specifica funzione in tale materia:
  - DGR n. IX/1964 del 06.07.2011 con la quale viene stabilito che AREU nell'ambito della diffusione dei defibrillatori semiautomatici sul territorio regionale, in attuazione della normativa vigente e nell'ambito dei finanziamenti messi a disposizione dalla normativa regionale, provvede a predisporre il Piano relativo alla diffusione e all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni, individuando luoghi, eventi, strutture e mezzi di trasporto dove necessario garantire la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), nonché le modalità di formazione degli operatori;
  - DGR n. IX/2869 del 29.12.2011 "*Realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE): approvazione progetto "A prova di cuore. Diffusione delle tecniche di*

Copia informatica per consultazione

rianimazione cardio-polmonare e dei defibrillatori nei luoghi pubblici in Regione Lombardia" (DM 18 Marzo 2011)" con la quale è stato approvato il progetto esecutivo "A prova di cuore. Diffusione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e dei defibrillatori nei luoghi pubblici in Regione Lombardia" predisposto e presentato da AREU, alla quale è stato assegnato, entro la misura dei costi rendicontati per voci di spesa, il relativo finanziamento ministeriale per la realizzazione del progetto in Regione Lombardia;

- DGR n. IX/4717 del 23.01.2013 con la quale è stato approvato l'aggiornamento alla Linee Guida regionali sull'utilizzo dei defibrillatori semi-automatici esterni (DAE) e sull'attivazione dei progetti di defibrillazione semi-automatica sul territorio (PAD) sul territorio di Regione Lombardia, e che lo stesso documento fornisce le indicazioni organizzative, operative e didattiche per l'utilizzo dei DAE, sia nel contesto della rete dell'emergenza urgenza sanitario regionale sia nel mondo laico con la diffusione di DAE e di progetti PAD;

- che la FMSI, riconosciuta ai fini sportivi dal CONI, è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI stesso. È un'Associazione a carattere nazionale, con personalità giuridica di diritto privato, ex D.Lgs. n. 242/1999, e senza finalità di lucro e sindacali;
- che la FMSI è ente nazionale facente capo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) il cui scopo statutario è quello di garantire la tutela della salute e l'educazione alla salute di tutti coloro che praticano o intendono praticare attività sportiva a livello agonistico e non;
- che la FMSI è riconosciuta e iscritta alla Federazione delle Società Medico-

Copia informatica per consultazione

Scientifiche Italiane (FISM) e accreditata dal Ministero della Salute, quale società scientifica di Medicina dello Sport, oltre ad essere federazione del CONI dal 1929.

- che la FMSI è Società Scientifica Nazionale, già accreditata dal Ministero della Salute nel rispetto delle norme di legge regolanti l'Educazione Continua in Medicina (Provider E.C.M. ID 1592), che provvede alla formazione continua dei medici specialisti in medicina dello sport e degli operatori sanitari e tecnici;
- che la FMSI è ispirata al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità e in conformità alle deliberazioni del CONI;
- che la FMSI è costituita dalle associazioni dei medici che operano anche in collaborazione con figure professionali tecniche e sanitarie, nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e nell'ambito di attività fisica, sportiva e riabilitativa;
- che la FMSI è l'unico ente nazionale riconosciuto quale componente della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport riconosciuta dal CIO, e dalla Federazione Europea di Medicina dello Sport;
- che la FMSI è ente di ricerca ed è soggetto istituzionalmente deputato in ambito sportivo ad assicurare la razionalizzazione e l'omogeneità delle metodologie di intervento sanitario e para-sanitario in ambito sportivo professionale e dilettantistico. Detti obiettivi sono perseguiti mediante specifica attività di formazione e di aggiornamento professionale, tanto che la stessa rappresenta un punto di riferimento della Medicina dello Sport in Italia e nel mondo;

Copia informatica per consultazione

- che la FMSI ha lo scopo di assicurare all'atleta e al praticante l'attività motoria le migliori condizioni per svolgere l'attività fisica e sportiva con beneficio e senza danno per la salute, a livello agonistico e non agonistico;
- che la FMSI può compiere ogni attività accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali anche attraverso soggetti giuridici dalla stessa costituiti o partecipati;
- che la FMSI nell'ambito della propria autonomia tecnica, organizzativa e di gestione intende promuovere a favore dei propri medici un percorso formativo inerente alla rianimazione cardio-polmonare (RCP) di base e la defibrillazione precoce;
- che la FMSI a tal fine:

a) assicura l'assistenza medica e sanitaria indispensabile all'organizzazione sportiva, agli atleti ed ai soggetti praticanti l'attività fisica;

b) provvede alla divulgazione delle conoscenze medico-sportive nel mondo dello sport;

c) promuove ed incentiva studi e ricerche scientifiche nel campo della medicina dello sport e delle scienze applicate all'esercizio fisico ed agli sport anche in relazione alle condizioni igienico-ambientali, nel campo delle tecniche antidoping ed ogni altro campo attinente la promozione della salute attraverso lo sport agonistico, non agonistico e l'attività fisica per tutti, con particolare riguardo a persone con disabilità;

d) favorisce l'armonizzazione dei comportamenti professionali ed etici, da parte dei medici, attraverso l'informazione e la formazione scientifica-culturale continua e l'aggiornamento e la diffusione di linee guida nell'ambito di tutta l'organizzazione sportiva nazionale;

Copia informatica per consultazione

e) provvede alla formazione continua dei Medici specialisti in Medicina dello Sport, anche in qualità di "provider", nel rispetto delle norme di legge che regolano l'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), e degli operatori sanitari e tecnici operanti nell'ambito dello sport, della riabilitazione, della prevenzione e della prescrizione medica dell'attività fisica, favorendo l'acquisizione di crediti formativi, predisponendo appositi strumenti per la verifica della qualità sulle attività svolte;

f) opera anche in collegamento e collaborazione con le organizzazioni scientifiche nazionali ed internazionali operanti nel campo della Medicina dello Sport, nonché con Enti o istituzioni pubbliche o private operanti nel settore della salute;

g) elabora linee guida nel campo della Medicina dello Sport anche in collaborazione con Società scientifiche nazionali ed internazionali e con ogni altro soggetto avente titolo;

h) sviluppa forme di collaborazione con professionalità tecniche e sanitarie in grado di supportare i medici della FMSI nell'ambito della Medicina dello Sport e dell'attività fisico-sportivo-motoria e della riabilitazione;

- che la FMSI può, ai sensi dell'art. 32 del vigente Statuto Federale, individuare strutture pubbliche e private dotate della necessaria qualificazione professionale e tecnologica e con esse stipulare apposite convenzioni;
- che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano esercita l'attività di tutela della salute in ambito sportivo e la formazione nel settore medico sportivo attraverso la Federazione Medico Sportiva Nazionale (FMSI);
- che il ruolo istituzionale di FMSI nella materia considerata è certificato anche dal Decreto Ministero salute del 24 aprile 2014 (GU n.169 del 20-7-2013),

Copia informatica per consultazione

che all'art. 5, comma 7, tra l'altro dispone che "Il Coni, nell'ambito della propria autonomia, adotta protocolli di pronto soccorso sportivo defibrillato (PSSD), della Federazione Medico Sportiva Italiana";

- che AREU con proprio provvedimento deliberativo n. 2015/253 ha riconosciuto la FMSI in Regione Lombardia quale centro di formazione per rianimazione cardiopolmonare(RCP) e defibrillazione (DAE) per operatore Laico; che vista la valenza nazionale della Federazione e quanto disposto dall'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dello scorso 30.07.2015 (Repertorio Atti n. 127/CSR), recante "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del DAE ai sensi del DM 18 marzo 2011", che al comma 2 dell'art. 2 dell'Allegato A del richiamato Accordo prevede che "Il riconoscimento e/o accreditamento da parte di una Regione o Provincia Autonoma dà diritto al soggetto/ente di formazione ad essere inserito, su richiesta, nell'elenco degli enti riconosciuti e/o accreditati delle altre Regioni e PA, nel rispetto delle indicazioni del presente documento";
- che AREU e FMSI hanno sottoscritto un "ACCORDO IN TEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE INERENTE ALLA RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE DI BASE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE (PSSD/FMSI)" valevole dal 11.04.2013 sino, a seguito di rinnovo, al 31.12.2015.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto

Il presente accordo viene sottoscritto per il perseguimento delle seguenti

Copia informatica per consultazione

finalità:

a. permettere alla FMSI di avvalersi di AREU al fine di effettuare l'aggiornamento dei propri medici formatori in ambito RCP e per l'utilizzo del DAE, per integrarsi nel proprio protocollo PSSD (Pronto Soccorso Sportivo con Defibrillatore), approvato dal CONI e conforme con quello AREU. Quest'ultima riconosce alla FMSI la titolarità delle linee-guida di "Primo Soccorso Sportivo (PSS)®" e "Primo Soccorso Sportivo Defibrillato (PSS-D)®", nonché l'esclusività di applicazione delle stesse in ambito sportivo, in virtù del citato Decreto ministeriale del 24/04/2013 e del protocollo d'intesa sottoscritto dalla FMSI e dal CONI in data 13/05/2015.

A tal proposito si prevede la definizione, l'organizzazione e l'erogazione, da parte di AREU, di un percorso formativo DAE standard in favore della FMSI, che verrà con la stessa preventivamente condiviso, per effettuare l'aggiornamento/riallineamento di circa 500 medici dello sport, di tutto il territorio nazionale, individuati direttamente dalla FMSI, così da permettere agli stessi di allinearsi, con il medesimo standard, quali istruttori DAE e permettere agli stessi successivamente di formare altri soggetti laici nell'ambito di eventi organizzati da FMSI.

FMSI si impegna a far effettuare a tutti i propri medici formatori gli eventuali ulteriori aggiornamenti secondo la normativa vigente e le indicazioni di AREU, con modalità e tempistiche che verranno di volta in volta concordate;

b. porre in essere una collaborazione tra le Parti volta all'organizzazione di momenti informativi di sensibilizzazione e di formazione rivolti al mondo sportivo lombardo.

Art. 3 Modalità operative

Per quanto disposto dalla lettera a) articolo 2 del presente accordo, AREU si impegna a organizzare ed erogare Corsi di formazione per la diffusione di una cultura uniforme tra i medici della FMSI, i cui contenuti mirano principalmente all'insegnamento della Rianimazione Cardiopolmonare di Base/Defibrillazione e della metodologia di insegnamento del PSSD (che ricomprende ilBLSD) alla popolazione laica.

Due le tipologie di Corsi del presente accordo:

1. "Retraining Istruttori PSSD-FMSI";
2. Corso Istruttori PSSD

1. Gli argomenti di questo Corso riguardano le pratiche necessarie per l'approfondimento e per il riaggiornamento della RCP e defibrillazione (DAE), da integrarsi nel corso della FMSI "Pronto Soccorso Sportivo" (PSSD); tale intervento formativo avrà una durata, per la parte di AREU, di 4 ore e prevede la partecipazione massima di 20 medici per ciascuna edizione. La valutazione positiva di tale evento (specifica Skill), avrà validità anche come Retraining ufficiale della Certificazione "BLSD-esecutore", che, come previsto dalla normativa nazionale vigente, deve essere svolto ogni 24 mesi.
2. Tale evento formativo "Corso Istruttori PSSD"mira a proporre degli strumenti metodologici ai nuovi istruttori per l'insegnamento della RCP e della Defibrillazione in sicurezza alla popolazione laica, soprattutto del mondo dello Sport. Lo stesso avrà una durata di 6 ore, con un massimo di 20 partecipanti per ciascuna edizione. La Certificazione di Istruttore, consentirà di poter svolgere attività come Istruttore di BLSD (PSSD per FMSI) su tutto il territorio nazionale, come previsto dalla vigente normativa. Per l'ottenimento della stessa Certificazione, occorre effettuare una valutazione di idoneità, come

Copia informatica per consultazione

proposta da AREU. Rimane inteso, come previsto dagli standard di AREU, in accordo con FMSI, che per svolgere l'attività di "Istruttore" sia necessaria l'adeguata e ottimale acquisizione delle tecniche di Rianimazione Cardiopolmonare e defibrillazione in sicurezza (aver eseguito almeno il Corso "esecutore" con una valutazione pari o superiore all'85% e comunque ad insindacabile giudizio degli istruttori esperti di AREU).

Per entrambi i Corsi, come previsto dalla normativa vigente e dai documenti definiti da AREU, in riferimento alle misure di sicurezza da adottare per il contenimento dei contagi da CoViD-19, il rapporto istruttori/discenti dovrà essere di 1:4 e NON superiore, per la durata dell'emergenza sanitaria e fatte salve future disposizioni governative. AREU si impegna a mettere a disposizione istruttori esperti di Rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione, nonché di metodologia didattica specifica. FMSI si impegna a mettere a disposizione, in accordo con la SC Formazione AREU, il materiale necessario (DPI) e gli spazi adeguati nel rispetto della vigente normativa applicabile.

Il contenuto del programma dei due Corsi di formazione e le date delle singole sessioni verranno concordate direttamente tra la Struttura Formazione di AREU e la FMSI.

Al termine di ogni evento formativo, ai discenti che hanno positivamente superato il Corso, verrà rilasciato un attestato di qualificazione, firmato congiuntamente da AREU e dalla FMSI, che riabilita all'insegnamento della RCP con defibrillazione e all'utilizzo del DAE (Corso Retraining PSSD), o che abilita "ex novo" all'insegnamento del PSSD (Corso Istruttori PSSD),solo nell'ambito dei Corsi effettuati dalla FMSI, su tutto il territorio nazionale.

AREU si impegna, nel caso pervenissero richieste di apertura di Centri di

Copia informatica per consultazione

Formazione BLSD per Operatori Laici in Regione Lombardia con Certificazione AREU-FMSI al di fuori della stessa FMSI, di chiedere specifica autorizzazione alla Segreteria FMSI.

FMSI ed AREU concordano che relativamente ai corsi Istruttori i rispettivi loghi possano essere utilizzati per tutte le comuni necessità strettamente connesse agli eventi informativo/formativi, oggetto del presente accordo (materiale informativo, didattico e certificati di partecipazione/qualificazione).

Nel caso di utilizzo del logo per finalità diverse da quelle sopra descritte, le Parti devono sempre acquisire il necessario nulla osta preventivo da parte del titolare dello stesso.

Per lo svolgimento dei predetti corsi rivolti ai medici della FMSI, è a carico della stessa FMSI l'eventuale onere di reperire, con le modalità contrattuali che riterrà idonee e i relativi oneri economici, idonei locali per l'espletamento di tutti gli eventi formativi.

Per quanto disposto dalla lettera b) articolo 2 del presente accordo, le Partisi impegnano a collaborare per la realizzazione di quanto sopra indicato, nel rispetto dei ruoli, delle competenze reciproche e delle normative vigenti, e accordandosi di volta in volta sulle modalità di attuazione specifiche, delle differenti proposte e iniziative e sul reperimento delle risorse necessarie.

Art. 4 Responsabili della collaborazione

L'AREU indica quale proprio responsabile il dott. Stefano Sironi che si assume la responsabilità scientifica del percorso formativo.

Il Responsabile organizzativo e referente per la gestione del Corso in parola, per conto di FMSI, è il dr. Gianfranco Beltrami.

Art. 5 Materiale didattico per l'aggiornamento/riallineamento

La FMSI si impegna a reperire direttamente e a proprie spese tutto il materiale didattico necessario (manichini, maschere, face-schield, defibrillatori trainer, tutti i relativi materiali di consumo e quant'altro necessario) da utilizzarsi per l'espletamento di tutti i corsi. Predetto materiale al termine del percorso formativo rientrerà nella piena disponibilità della FMSI.

FMSI manleva sin da ora AREU da qualsivoglia responsabilità nel caso di danneggiamenti e/o ammanchi del predetto materiale.

Art. 6 Personale docente

AREU si impegna a reclutare docenti qualificati, appartenenti al proprio sistema formativo, e a fornire il necessario materiale informativo di supporto per l'espletamento dei corsi (in formato cartaceo e/o digitale).

Art. 7 Condizioni economiche

Per l'organizzazione dei predetti eventi formativi (FMSI riconosce ad AREU un importo economico complessivo per ogni sessione formativa, a prescindere dall'effettivo numero dei discenti partecipanti al singolo corso, pari a:

1. € 2.100,00 + IVA (se dovuta) >**"RETRAINING ISTRUTTORI PSSD-FMSI"**(4 ORE)
2. € 2.800,00 + IVA (se dovuta) >**CORSO ISTRUTTORI PSSD** (6 ORE) in caso di Corsi organizzati durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e nel rispetto del rapporto istruttori/discenti dovrà essere di 1:4
3. € 2.400,00 + IVA (se dovuta) >**CORSO ISTRUTTORI PSSD** (6 ORE)in caso di Corsi organizzati superato il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e nel rispetto del rapporto istruttori/discenti dovrà essere di 1:6.

- I compensi dovuti verranno corrisposti da FMSI ad AREU dietro emissione di regolare fattura relativa alle prestazioni svolte, entro trenta giorni dalla presentazione della stessa, con rimessa diretta.

Copia informatica per consultazione

Nel caso in cui gli eventi formativi vengano organizzati presso sedi diverse da quella di AREU, FMSI si impegna a rimborsare, oltre a quanto sopra indicato, anche tutte le spese sostenute a titolo di vitto, alloggio e viaggio da parte del personale docente individuato da AREU.

Le Parti si impegnano ad adempiere reciprocamente al dettame della L. n. 136/2010 inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari e a tutti gli adempimenti prescritti in tema di pagamenti alla Pubblica Amministrazione.

Edizioni previste da convenzione(salvo eventuali richieste di integrazione da concordare tra le Partiai medesimi patti e condizioni):

1. **"RETRAINING ISTRUTTORI PSSD-FMSI":** 8 edizioni (4 Roma e 4 Milano) nel 2021 + 2 edizioni (1 Roma e 1 Milano) nel 2022, per un totale circa di **200 Istruttori** (20 partecipanti x 10 edizioni in totale).
2. **"CORSO ISTRUTTORI PSSD**": 4 edizioni (2 Roma e 2 Milano) nel 2021 + 2 edizioni (1 Roma e 1 Milano) nel 2022 per la Certificazione di circa 120 nuovi Istruttori PSSD(20 partecipanti x 6 edizioni in totale)

Art. 7 Rapporti

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le Parti contraenti.

Art. 8 Durata

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e sino al 31.12.2022 con esclusione del tacito rinnovo.

Alla scadenza del termine convenuto le Parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza.

Copia informatica per consultazione

Eventuali modifiche che non incidono sugli aspetti sostanziali della presente convenzione devono essere pattuite e formalizzate per iscritto.

Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC pubblicato sulla homepage dei rispettivi portali web ufficiali.

Nel caso in cui venga esercitato il diritto di recesso anticipato, la FMSI dovrà riconoscere ad AREU gli oneri economici inerenti alle sessioni formative già realizzate.

Art. 9 Imposte ed oneri

Le imposte e gli oneri similari per eventuali registrazioni, se dovuti, anche ai fini dell'imposta di bollo da applicare sugli originali del presente accordo, sono a competo carico della FMSI.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

Art. 10 Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, si individua espressamente quale foro competente quello di Milano.

Art. 11 Modifiche

Qualsiasi modifica o integrazione del presente protocollo dovrà avvenire per iscritto.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Le Parti, in caso di trattamento di dati personali relativi al presente contratto, garantiscono il rispetto della normativa prevista dal Regolamento (UE)

Copia informatica per consultazione

2016/679 ("*Regolamento generale sulla protezione dei dati*") e dal D. Lgs. n. 196/2003("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i., a tutela della privacy.

Art. 13 Piano di prevenzione della corruzione e codice di comportamento

Le parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili, se adottati, sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione*.

AREU: Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Federazione Medico Sportiva Italiana: Presidente p.t. Dott. Maurizio Casasco

Le Parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.

AREU: Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Federazione Medico Sportiva Italiana: Presidente p.t. Dott. Maurizio Casasco

Copia informatica per consultazione